

Statuto associazione "Franco Dotti per l'arte"

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale ambito cultura "Franco Dotti per l'arte" con sede in Azzano San Paolo (Bergamo), Via Leonardo da Vinci 2. La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale e culturale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare:

INCREMENTARE LO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLO SCULTORE FRANCO DOTTI ED IN GENERALE DELL'ARTE CONTEMPORANEA, DIFFONDERE LA CULTURA ARTISTICA IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI, PROPORSI COME SPAZIO DI INCONTRO E AGGREGAZIONE NEL NOME DI DIFFERENTI INTERESSI CULTURALI, ASSOLVENDO ALLA FUNZIONE SOCIALE DI CRESCITA CULTURALE, UMANA E CIVILE.

Art.3-Attività

L'Associazione persegue i seguenti scopi specifici:

- a. La raccolta, lo studio, la valorizzazione e diffusione delle opere dell'artista Franco Dotti
- b. La raccolta, lo studio, la valorizzazione e diffusione di opere di arte contemporanea del periodo in cui visse lo scultore
- c. La diffusione della cultura artistica nella società civile e nella scuola
- d. Il proporsi come spazio di incontro e aggregazione nel nome di differenti interessi culturali e artistici assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente
- e. Porsi come punto di riferimento per quanti possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura e delle arti, una modalità di espressione e di realizzazione del sé
- f. Sostenere la crescita individuale e collettiva di nuove realtà artistiche e culturali;
- g. Fornire un supporto formativo ad educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per l'arte come un bene per la persona ed un valore sociale.
- h. La promozione di momenti didattici per i giovani artisti
- i. La promozione di eventi di divulgazione dell'arte moderna, in tutte le espressioni grafiche, visive, musicali, corporee, verbali e scritte
- j. L'eventuale costituzione di un museo

Art.4 – Strumenti di lavoro e Attività

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra cui:

1. attività culturali come convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, reading artistici e letterari, eventi di aggregazione;
2. attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in ambito artistico, culturale, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
3. attività editoriale: pubblicazione di free press, atti di convegni, seminari, studi e ricerche;
4. fornire libero accesso a pubblicazioni inerenti ai diversi campi artistici;
5. attività di formazione, gestione e sviluppo di strumenti mediatici (siti web, radio web, blog,...)
6. attività a sostegno di nuove figure emergenti nei diversi ambiti di interesse dell'associazione, con particolare riguardo nei confronti di giovani e di realtà attive sul territorio lombardo;
7. collaborazione e partnership con riviste di settore, agenzie di booking, gallerie d'arte, musei, teatri, fondazioni, altri enti associazioni territoriali e sovraterritoriali e istituzioni pubbliche;
8. partecipazione a fiere o altri eventi di diffusione e promozione culturale;
9. organizzazione di concorsi e manifestazioni;
10. creazione di spazi di aggregazione e socialità

Art.5 - Ammissione dei soci

5.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

5.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione

5.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

5.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

5.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Provvisori, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

5.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci.

- 6.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- 6.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
- 6.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
- 6.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- 6.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
- 6.6. I soci fondatori potranno esprimere diritto di veto sulle decisioni prese dall'assemblea quando queste siano in contrasto con le finalità dell'associazione e con il livello di qualità necessario a preservare la memoria di Franco Dotti.

Art.7 - Recesso ed esclusione del socio.

- 7.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 7.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi: a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto, b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
- 7.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.
- 7.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
- 7.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.8 - Gli organi sociali

- 8.1. Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente.
- 8.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.9 - L'assemblea

- 9.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: a. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail, telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; b. avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
- 9.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
- 9.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
- 9.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
- 9.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
- 9.6. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- 9.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
- 9.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
 - a) elezione del Presidente,
 - b) elezione del Consiglio direttivo,
 - c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
 - d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
 - e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
 - f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri,
 - g) approvazione del programma annuale dell'associazione.
- 9.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
- 9.10. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

9.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

9.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

9.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni: a. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti; b. scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

9.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo

10.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre membri.

10.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

10.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

10.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci ed esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

10.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

10.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso), il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art.11 - Il Presidente

11.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Art.12 - Il Vice Presidente

12.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.13 - Il Segretario

13.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.14 - I mezzi finanziari

14.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

1. quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni

di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

15.1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

15.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.16 - Convenzioni

- Le convenzioni dell'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea dell'associazione.

- Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente, nella sede dell'associazione

- Le convenzioni sono stipulate dal presidente dell'associazione o da un membro del comitato direttivo in ciò delegato.

Il Comitato Direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

Art.17 - Collaboratori

- L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

- I rapporti tra associazione e collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge

- I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art.18 - Responsabilità

L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.19 - Assicurazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art.20 - Rapporti con altri soggetti

L'associazione coopera con gli altri soggetti associativi, privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità di cui all'art. 7.

L'associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 7.

Art.21- Scioglimento

21.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

21.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

21.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art.22 - Norma finale

Il presente Statuto suddiviso in 22 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.